

**GESTIONE SEPARATA INPS
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022**

L'art. 1, comma 223, della legge - di Bilancio 2022 - 30/12/2021 n. 234 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) ha integrato l'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015 in materia di DIS-COLL^[*], inserendovi il comma 15-quinquies per il quale: «**A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpl**», da versare alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La NASpl - giova ricordarlo - è l'indennità di disoccupazione prevista dagli artt. 1-14 del d.lgs. n. 22/2015, destinata ai lavoratori subordinati che “*abbiano perduto involontariamente la propria occupazione*” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015; al link: 1) <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/naspi-indennita-mensile-di-disoccupazione>, le informazioni aggiornate inerenti le sue caratteristiche: cos'è, come funziona, a chi è rivolta, ecc.; 2) <https://www.inps.it/news/naspi-riordino-della-normativa-e-nuove-disposizioni>, la circolare n. 2/2022 con cui l'INPS ha illustrato le modalità di applicazione per gli eventi decorrenti dall'anno in corso, a seguito delle novità introdotte dalla citata legge di Bilancio 2022).

Concorrono al finanziamento della NASpl i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160/1975, così ripartiti: aliquota dell'1,30% - aliquota contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria) e aliquota dello 0,01% - percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione contro la disoccupazione - (art. 2, comma 25, della legge n. 92/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Per i soggetti sotto individuati, pertanto, dall'1 gennaio 2022 è dovuta alla Gestione separata INPS un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente dello 0,51% ^[**] stabilita al comma 15-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, così come modificato dall'art. 7 della legge n. 81/2017.

Sono interessati dalla modifica dell'aliquota contributiva i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R. n. 917/1986 – TUIR) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (d.m. 25/5/2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del d.lgs. n. 114/1998);

- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge n. 266/2005).

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL, possono effettuare gli adempimenti relativi “entro tre mesi” dalla pubblicazione della circolare 11/2/2022 n. 25, con cui l’INPS ha comunicato, per il 2022, le aliquote, il valore minimale e il massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata, come sotto indicato.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE

Per i soggetti **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS** di cui all’art 2, comma 26, della legge n. 335/1995, **non pensionati né titolari di partita IVA**, l’aliquota contributiva e di computo è pari, dall’anno 2018, al **33%** (art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Sono in vigore, inoltre, le seguenti aliquote:

- **0,50%**, istituita (ex’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006;
- **0,22%**, disposta dall’art. 7 del d.m. 12/7/2007 per finanziare le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici durante i periodi di astensione dall’attività lavorativa per maternità (messaggio INPS n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007);
- **1,31%**, disposta dal nuovo art. 15, comma 15-quinquies, del d.lgs. n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell’art. 1 della legge n. 234/2021.

Tabella collaboratori e figure assimilate

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata INPS dalle aziende committenti sono fissate, per l’anno 2022, come segue:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia, maternità, ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS- COLL	Totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETÀ	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23[4]
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO PER PROFESSIONISTI

Aumento aliquota ISCRO

L'art. 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha disposto per l'anno 2022 e per l'anno 2023 un aumento dell'aliquota (ex art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) pari allo 0,51% (l'aumento nel 2021 è stato pari allo 0,26%) per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 386, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'«indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa» (c.d. ISCRO).

Aliquote contributive e di computo

Per l'anno 2022, pertanto, le aliquote previste per i **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati** sono:

- l'aliquota contributiva (ex art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è pari al **25%** (art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016);
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale (messaggio INPS n. 27090/2007 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2007) è pari allo **0,72%** (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997);
- l'aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO è pari allo **0,51%** (art. 1, comma 398, della legge n. 178/2020).

Tabella professionisti

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

**SOGGETTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIE**

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie**, per l'anno 2022, l'aliquota è confermata al **24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

TABELLE RIASSUNTIVE

In base a quanto sopra esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata INPS per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

Ripartizione dell'onere contributivo

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e **committente** - con l'eccezione dei professionisti, come sotto indicato - è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e **due terzi (2/3)**.

Si precisa che:

- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal committente (datore di lavoro privato) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico;
- **per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l'onere contributivo è tutto a loro carico** e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto

2022). L'acconto per l'anno di imposta 2022, inoltre, deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l'anno 2022.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente trova applicazione l'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in base al quale le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che sui compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2021).

Massimale annuale di reddito

Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale che, per il 2022, è di € 105.014,00 (art. 2, comma 18, legge n. 335/95).

Minimale - Accredito contributivo

L'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari, per l'anno 2022, a € 16.243,00.

Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.260,54, di cui € 4.060,75 ai fini pensionistici, per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.477,14, di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici, per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 5.689,92, di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici, per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%.

[*] La DIS-COLL è l'indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi (esclusi gli amministratori e i sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015, pp. 51-52). Ai fini del suo riconoscimento tali lavoratori:

- non devono essere pensionati;
- devono essere privi di partita IVA;
- devono essere disoccupati involontariamente; l'accesso alla DIS-COLL va quindi escluso in caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015);
- devono risultare disoccupati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000, avendo cioè sottoscritto, presso il competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa;
- devono avere versato almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra l'1 gennaio dell'anno solare precedente quello in cui è cessato il rapporto di collaborazione e la cessazione dello stesso;

- nell'anno solare in cui è cessato il rapporto di collaborazione devono aver versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di durata pari, almeno, a un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari o superiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Dall'1 luglio 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data, la DIS-COLL è riconosciuta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2017).

[**] L'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51 % era dovuta, da luglio 2017, per i soggetti che soddisfacevano congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (privi pertanto di un'altra copertura previdenziale obbligatoria);
- 2) non essere pensionati, né possessori di partita IVA;
- 3) essere titolari di reddito derivante (alternativamente) da:
 - uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - tutte le collaborazioni coordinate e continuative, incluse quelle occasionali;
 - dottorato di ricerca, assegno/borsa di studio (art. 7 legge n. 81/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2017).